



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018

Predisposto il 9 dicembre 2015 dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, tenuto conto delle osservazioni ricevute dalle strutture aziendali coinvolte, e adottato, senza modifiche, dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2016

INDICE

1. Premessa.....	3
2. Consultazione e approvazione del PTPC.....	5
3. Quadro normativo e relative interpretazioni	6
4. Analogie e differenze con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001 (MOG 231/01)	8
5. Poteri, deleghe, responsabilità e compiti rilevanti per l'assetto del modello di prevenzione della corruzione.....	10
5a. Consiglio d'amministrazione e strutture aziendali	10
5b. Responsabile per la Prevenzione della Corruzione	13
6. Misure organizzative di prevenzione della corruzione.....	14
6a. Obiettivo triennale del PTPC 2016-18.....	14
6b. Adeguamento del sistema aziendale di organizzazione, gestione e controllo e dei relativi meccanismi di funzionamento	18
6c. Adeguamento dell'assetto organizzativo.....	20
6d. Coordinamento con l'OdV	21
6e. Misure organizzative obbligatorie e specifiche della società	24
6.e.1. Individuazione e gestione dei rischi di corruzione	24
6.e.2 Sistema di controlli	27
6.e.3 Codice etico.....	29
6.e.4 Trasparenza	30
6.e.5 Inconferibilità specifiche per gli amministratori delle società e per i dirigenti	32
6.e.6 Incompatibilità specifiche per amministratori delle società e per i dirigenti...	34
6.e.7 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (<i>pantouflage - revolving doors</i>).....	36
6.e.8 Formazione	37
6.e.9 Tutela del dipendente che segnala illeciti	40
6.e.10 Rotazione o misure alternative	42
6.e.11 Monitoraggio.....	43
7. Piano di verifica.....	44
8. Risorse per l'attuazione del PTPC 2016-18	45

Allegati al PTPC 2016 - 2018

- A. Mappatura dei processi, rischi e controlli
- B. Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016 - 2018

1. Premessa

Il *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione* per il triennio 2016-2018 (PTPC 2016-18) è stato predisposto dal *Responsabile della Prevenzione della Corruzione* (RPC) nominato dal *Consiglio d'Amministrazione* (CdA) con *delibera n° 40 del 5 febbraio 2015*, che attribuisce tale incarico, in sostituzione di quello di “*Responsabile degli adempimenti anticorruzione e trasparenza*”, al Direttore dell'Unità “*Internal Audit*”, componente interno dell'*Organismo di Vigilanza* (OdV) della società.

L'incarico è stato formalmente accettato il 20 febbraio 2015.

Con tale nomina, il CdA ha recepito le indicazioni del *Ministero dell'Economia e delle Finanze* (MEF) inoltrate con *lettera prot. DT 82530 del 30/10/2014* che, nel disporre l'applicazione alle *Circolari n. 1/2013 e n. 1/2014 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*, indica fra l'altro i requisiti per la nomina dell'RPC.

Elaborato in stretto coordinamento con l'OdV, sulla base del processo di consultazione che, come descritto al capitolo 2, coinvolge i responsabili delle unità produttive territoriali (U.P.T.), i relativi *Program Managers* (PM) e tutti i responsabili delle strutture di primo livello, il PTPC 2016-18 individua modalità, tempi e risorse per sviluppare un modello di prevenzione della corruzione adeguato alle specificità della società ed attuare le relative misure organizzative di prevenzione. In particolare, il PTPC 2016-18 è stato predisposto sulla base degli orientamenti forniti dalla *Direttiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 Agosto 2015 (Direttiva del MEF)*, azionista unico della società, che tengono conto di quanto specificato dalla *Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n° 8 del 17 giugno 2015 (Determinazione n°8 dell'ANAC)* con riferimento alla *Legge n° 190/2012*, al *D.Lgs. 33/2013* ed al *D.Lgs. 39/2013*.

Il PTPC 2016-18 tiene altresì conto delle novità introdotte dalla *Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n° 12 del 28 ottobre 2015 (Determinazione n°12 dell'ANAC)* che aggiorna il precedente *Piano Nazionale Anticorruzione del 2013*.

Il PTPC 2016-18, infine, tiene conto dell'esperienza maturata nello sviluppo del modello di prevenzione della corruzione e nell'attuazione delle misure organizzative previste nel precedente PTPC, oltreché dei risultati delle analisi dei rischi, delle attività di vigilanza e controllo e, come previsto anche dalla *Direttiva del MEF*, dei provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, aventi ad oggetto fattispecie di interesse aziendale.

Il PTPC 2016-18, pertanto, aggiorna e sostituisce il precedente PTPC adottato dalla società il 5 febbraio 2015 con *delibera n° 39 del Consiglio d'amministrazione di Sogin* e, in continuità con esso, si propone di sviluppare ulteriormente il modello di prevenzione della corruzione e di integrarlo nel sistema aziendale di organizzazione, gestione e controllo in un'ottica di miglioramento continuo.

Come anche richiesto nel corso del 2015 dall'OdV di Sogin, tenuto conto del contesto normativo in tema di prevenzione della corruzione, si ritiene necessario che la società controllata, Nucleco Spa, introduca un proprio modello di prevenzione della corruzione, attuandone le relative misure organizzative, coerentemente con gli indirizzi ricevuti dalla capogruppo, Sogin Spa, dal suo azionista.

Pertanto, il presente PTPC si riferisce esclusivamente a Sogin SpA.

Tutti i dirigenti e il personale della società sono chiamati, ciascuno in funzione delle proprie responsabilità aziendali, a fornire la necessaria collaborazione per garantire lo sviluppo del modello di prevenzione della corruzione e l'attuazione delle relative misure organizzative prescritte in questo PTPC. In particolare, i dirigenti delle strutture di primo livello, i responsabili delle U.P.T. e i relativi PM direttamente coinvolti dovranno motivare l'eventuale mancata adozione e/o attuazione di una di tali misure secondo le modalità descritte nell'ambito dell'obiettivo 3 fase F.

In ogni caso, tutti i dipendenti hanno l'obbligo, oltreché di rispettare tali misure, quello di facilitarne l'attuazione e di segnalare le eventuali violazioni.

Inoltre, si evidenzia che le misure organizzative del PTPC integrano il *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. 231/01* (MOG 231/01), quindi il sistema aziendale di organizzazione, gestione e controllo nel suo complesso, formando con esso un unico sistema che include l'intero *corpus* normativo interno alla società. Pertanto, l'eventuale violazione delle regole stabilite internamente alla società, fra cui quelle dirette a prevenire i reati *ex D.Lgs. 231/01* e le prescrizioni del Codice Etico, costituiscono anche una violazione delle misure di prevenzione della corruzione.

2. Consultazione e approvazione del PTPC

Il PTPC è elaborato sulla base di un processo di consultazione avviato e gestito dall'RPC che, in una prima fase, attraverso riunioni organizzate *ad hoc*, coinvolge i dirigenti responsabili delle strutture di primo livello in funzione delle specifiche responsabilità assegnate nell'ambito dell'assetto organizzativo in vigore. In particolare, l'RPC convoca i responsabili delle strutture incaricate della gestione dei rischi, dell'analisi e valutazione del Sistema di Controllo Interno e delle aree o dei settori di attività riconosciute dalla società a maggior rischio di corruzione, a partire da quelle elencate all'articolo 1, comma 16, della Legge n. 190/2012.

Gli esiti di tali incontri vengono riportati in note protocollate e tenute in considerazione nell'elaborazione di una prima versione del PTPC.

Successivamente, entro il 15 novembre di ogni anno, l'RPC avvia la seconda fase di consultazione inviando, tramite il sistema di protocollo interno, la prima versione del PTPC ai responsabili delle U.P.T., i relativi PM e tutti i responsabili delle strutture di primo livello, richiedendo loro eventuali osservazioni sulle proposte, ivi contenute, circa l'architettura e le modalità di sviluppo del modello di prevenzione della corruzione e delle relative misure organizzative di prevenzione. I responsabili delle U.P.T., i relativi PM e tutti i responsabili delle strutture di primo livello, entro due settimane dal ricevimento, devono fornire un riscontro inviando le loro osservazioni o, comunque, manifestando formalmente il proprio parere tramite il sistema di protocollo interno. Le eventuali osservazioni pervenute sono tenute in considerazione

nell'elaborazione di una seconda versione del PTPC. Quest'ultima, unitamente ai riscontri pervenuti, costituisce la documentazione che l'RPC invia, entro il 5 dicembre, agli organi societari preposti, chiedendo formalmente la convocazione di un CdA per illustrare i contenuti e le implicazioni del PTPC proposto al fine di ricevere eventuali ulteriori osservazioni. Le eventuali osservazioni deliberate dal CdA saranno tenute in considerazione dall'RPC, ferma rimanendo la sua autonomia, nel predisporre la versione finale del PTPC da restituire al CdA per la definitiva adozione.

Il processo di consultazione e approvazione, già adottato come sopra descritto per predisporre il PTPC 2016-18, è stato inizialmente implementato dall'RPC per garantire la più larga condivisione dei suoi contenuti e recepisce di fatto le indicazioni della *Determinazione n°12 dell'ANAC* che confermano tale impostazione.

Come previsto dalla *Direttiva del MEF*, oltreché dalla *Determinazione n°8 dell'ANAC*, nonché dall'*art. 1, comma 8 della L. 190/2012*, il CdA, su proposta dell'RPC, adotta il *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)* entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Quadro normativo e relative interpretazioni

Il quadro normativo in materia di prevenzione della corruzione e le relative interpretazioni, in cui si colloca l'elaborazione di questo PTPC, sono definiti principalmente dai seguenti provvedimenti:

- *Legge n° 190 del 6 novembre 2012*, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- *Circolare n°1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013* recante “*Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

- *Decreto Legislativo n° 33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;*
- *Decreto Legislativo n° 39 dell’8 aprile 2013, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n° 190 del 6 novembre 2012”;*
- *Delibera n° 72 dell’11 settembre 2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T., oggi ANAC), recante “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”;*
- *Circolare n°1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014 recante “Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla Legge 190 del 6 novembre 2012 ed al Decreto Legislativo n° 33 del 14 marzo 2013: in particolare, gli enti economici e le società controllate e partecipate”;*

L’ANAC e il MEF, preso atto della complessità del quadro normativo, nel corso del 2014, hanno istituito un tavolo tecnico congiunto per avviare una riflessione comune finalizzata all’elaborazione di alcuni adattamenti interpretativi della normativa in materia di prevenzione della corruzione diretti a garantirne un’adeguata applicazione, in considerazione delle diverse caratteristiche degli enti con natura privatistica, rispetto alle pubbliche amministrazioni ex art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001□

L’iniziativa si è conclusa con la pubblicazione da parte dell’ANAC e del MEF dei seguenti due documenti:

- *Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n° 8 del 17 giugno 2015 recante “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici “*

- *Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 agosto 2015 recante “Indirizzi per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze”*

Ciò nonostante, l'ANAC rileva nella stessa *Determinazione n° 8 del 17 giugno 2015* che *“il quadro normativo che emerge dalla Legge n. 190 del 2012 e dai decreti di attuazione è particolarmente complesso, non coordinato, fonte di incertezze interpretative, non tenendo adeguatamente conto delle esigenze di differenziazione in relazione ai soggetti, pubblici e privati, a cui si applica”,* inoltre, auspica *“una revisione del quadro legislativo, quale sembra prospettarsi nell'attuale fase di discussione del d.d.l. A.C. n. 3098 «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» già approvato dal Senato della Repubblica il 30 aprile 2015, che il Parlamento e il Governo intervengano per risolvere e superare lacune, dubbi e difficoltà interpretative e favorire, così, una più efficace applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza”*

Alla data di chiusura dell'elaborazione del presente PTPC il d.d.l. A.C. n. 3098 è stato convertito nella Legge 124 del 7 agosto 2015. Si è, pertanto, in attesa degli interventi delegati al Governo, di cui si terrà eventualmente conto nella fase di predisposizione del prossimo PTPC.

Il 28 ottobre 2015, l'ANAC ha approvato la *Determinazione n° 12* recante *“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”*.

4. Analogie e differenze con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001 (MOG 231/01)

Il modello di prevenzione della corruzione delineato dalla Legge n. 190/2012, come specificato dalla *Determinazione n°8 dell'ANAC* e dalla *Direttiva del MEF*, presenta

analogie di fondo con il MOG 231/01: *“entrambi sono finalizzati a prevenire la commissione di reati, nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti, qualora le misure adottate siano adeguate”*.

Ciò nonostante, sia la *Determinazione n°8 dell'ANAC* che la *Direttiva del MEF* rilevano che sussistono differenze significative fra i due modelli, in relazione:

- alla tipologia dei reati da prevenire, evidenziano che *“il D. Lgs. n. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa, diversamente dalla legge n.190/2012 che è volta a prevenire reati commessi in danno della società”*;
- ai fatti di corruzione, evidenziano che *“il d.lgs. n. 231/2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati”*, mentre *“la legge n.190/2012 fa riferimento ad un concetto molto più ampio di corruzione, in cui rileva non solo l'intera gamma dei reati contro la Pubblica Amministrazione, disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione dell'amministrazione”*.

Occorre, inoltre, evidenziare che, nel caso della responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/01, la società gode dell'esimente qualora il MOG 231/01 venga eluso fraudolentemente, mentre la L.190/2012 sembra non prevedere un'analoga previsione.

5. Poteri, deleghe, responsabilità e compiti rilevanti per l'assetto del modello di prevenzione della corruzione

5a. Consiglio d'amministrazione e strutture aziendali

La *Direttiva del MEF* attribuisce al CdA le responsabilità di:

- a. nominare l'RPC ed assicurare, con lo stesso provvedimento di conferimento dell'incarico, che gli siano attribuiti strumenti idonei per lo svolgimento del ruolo, garantendone la piena autonomia, con particolare riferimento ai poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure e di proposta delle integrazioni e modificazioni ritenute più opportune;
- b. approvare le misure di prevenzione della corruzione predisposte dall'RPC;
- c. esercitare una funzione di vigilanza periodica sulle attività dell'RPC anche richiedendogli di relazionare con periodicità almeno semestrale sull'attività svolta e sullo stato d'implementazione del PTPC;

Con riferimento ai poteri e alle deleghe, alle responsabilità e ai compiti attribuiti a livello aziendale, occorre altresì richiamare quanto previsto dallo Statuto e dalle delibere *del CdA* in tema di deleghe, nella misura in cui tali disposizioni incidono sull'assetto del modello di prevenzione della corruzione.

Con riferimento al sistema di controllo interno, le delibere del CdA:

- riservano al CdA *“i poteri riguardanti gli indirizzi strategici e di controllo interno della Società e del Gruppo”*, in particolare, il potere di definire *“le linee di indirizzo del sistema di controllo interno”*, nonché di verificarne periodicamente *“l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali siano individuati e gestiti in modo adeguato e che esistano i controlli necessari per monitorare l'andamento della Società”*;

- stabiliscono, coerentemente con l'art.21.2 dello Statuto, che: *“il CdA riceve una periodica informativa dall’OdV e dal responsabile della funzione di controllo interno”*, ovvero, sulla base della struttura organizzativa in vigore, dal Direttore dell'Unità *“Internal Audit”*;
- attribuiscono, su autorizzazione dell'Assemblea del 20 settembre 2013, ai sensi dell'art. 15.2 dello Statuto e delle disposizioni di legge, deleghe al Presidente del Consiglio d'amministrazione, conferendogli, fra l'altro, il potere di *“supervisionare, conformemente alle disposizioni di legge e di statuto, alle attività di Internal Auditing”* e prevedendo che *“sull’espletamento di tali poteri”* riferisca *“periodicamente al CdA ed al Collegio Sindacale, di norma ogni tre mesi”*;

mentre, con riferimento all'assetto dei poteri in materia di organizzazione:

- attribuiscono all'Amministratore Delegato il potere di curare *“che l’assetto organizzativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa”*.

Sulla base di tale delega, l'Amministratore Delegato, con *Comunicazione di Servizio n° 104 del 25 ottobre 2013*, ha attribuito al Direttore della Divisione *“Corporate”* il potere di definire, *“mediante Comunicazione Organizzativa”*, *“l’articolazione di dettaglio”* e di provvedere *“all’assegnazione di tutti gli altri incarichi organizzativi”*, riservandosi il potere, oltretutto di approvare la macrostruttura, di provvedere *“all’assegnazione degli incarichi organizzativi di primo e di secondo livello”*, *“mediante disposizione organizzativa”*.

Conseguentemente, con le disposizioni organizzative n° 269 e n° 271 del 16 ottobre 2013, che introducono la nuova *“articolazione organizzativa”* della società, la funzione *Internal Audit* di Sogin è stata configurata come *“unità a staff del vertice”*, mentre le attività di gestione dei rischi sono state riallocate dalla funzione *Internal Audit*, dapprima, con disposizione organizzativa n° 276 del 25 novembre 2013,

nell'ambito della funzione *“Amministrazione, Controllo e Risk Management”* della Divisione *“Corporate”* e, in ultimo, con disposizione organizzativa n° 320 del 6 febbraio 2015, nell'ambito della funzione *“Pianificazione e controllo”*.

All'Unità *“Internal audit”*, con disposizione organizzativa n° 291 dell'8 maggio 2014, sono stati assegnati, fra l'altro, i compiti e le responsabilità di *“proporre al Presidente del CdA le linee di indirizzo del sistema di controllo interno da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e curarne le proposte di aggiornamento”* e *“realizzare i programmi di Internal Audit”* approvati annualmente dal CdA.

Nel corso del 2015, l'assetto dell'entità organizzativa dedicata alla prevenzione della corruzione è stato riorganizzato attraverso i seguenti interventi:

- deliberazione del CdA n° 40 del 5 febbraio 2015 che, come già evidenziato in premessa, affida l'incarico di *Responsabile della prevenzione della corruzione* di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n.190 al responsabile dell'Unità *“Internal Audit”* in qualità di Direttore della stessa;
- comunicazione organizzativa n°64 del 6 febbraio 2015, che sostituisce l'Area *“Anticorruzione, Conformità Codice Appalti e Verifiche normative”* con l'Area *“Contract e Corporate Compliance”* nell'ambito della Funzione *“Corporate General Affairs”* della Divisione *“Corporate”*, attribuendone fra le responsabilità quelle di *“presidiare e analizzare la normativa di cui alla legge 190/2012 e sue applicazioni, sentita la funzione “Legale e Societario” garantendo uniformità di indirizzo nell'interpretazione e garantendo l'espletamento degli adempimenti medesimi”*.

Coerentemente con l'assetto dei poteri e delle deleghe, delle responsabilità e dei compiti attribuiti, nel corso del 2015, l'RPC, oltre a svolgere attività di vigilanza, in stretto coordinamento con l'OdV, ha stimolato la collaborazione delle strutture organizzative preposte alla gestione del personale, allo svolgimento degli iter di approv-

vigilamento e alla gestione dei rischi affinché formulassero proposte di aggiornamento e integrazione del PTPC ed ha richiesto specifici pareri alla funzione “*Legale e Societario*” per la consulenza legale e in materia di *governance*.

5b. Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

La *Direttiva del MEF*, oltreché la *Determinazione n° 8 dell'ANAC*, specificano che la responsabilità prevista a carico dell'RPC, vale a dire quella di tipo dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall'*art. 1, co. 12, della Legge 190/2012*, si concretizza al verificarsi di fatti di corruzione come definiti nel paragrafo 3, se non prova di aver predisposto tempestivamente un *piano di prevenzione della corruzione* adeguato a prevenirne i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso.

In merito ai poteri e compiti dell'RPC, le *Determinazione n°8 dell'ANAC* (§ 2.1.2) prevedono che “*gli organi di indirizzo della società nominano come RPC un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività*”.

Analogamente, la *Direttiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze* prevede che le società controllate siano “*tenute a nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione; al fine di renderne obbligatoria la nomina, le società introducono le opportune modifiche statutarie. In tale ambito sono anche definiti i requisiti richiesti per la nomina ed i compiti da attribuire a tale figura*”.

Da tale intervento si ritiene che sia l'ANAC che il MEF abbiano voluto indicare che doveri e poteri dell'RPC discendono da tali modifiche statutarie e dalle conseguenti delibere del Consiglio d'amministrazione.

In relazione a quanto sopra, il PTPC sarà aggiornato anche in considerazione delle modifiche dello Statuto, una volta intervenute.

In attesa delle modifiche statuarie, poteri e compiti dell'RPC di Sogin sono definiti dal PTPC conformemente con la *Direttiva del MEF*. Pertanto, con l'approvazione del presente PTPC, il CdA attribuisce per il periodo 2016-18 all'RPC in carica i poteri e i compiti di seguito elencati:

- a. elaborare le misure di prevenzione della corruzione ex legge n. 190/2012 e aggiornare il PTPC;
- b. vigilare sull'effettiva attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ex legge n. 190/2012, nonché proporre le integrazioni e le modifiche delle stesse ritenute più opportune;
- c. verificare la sussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità o decadenza, secondo modalità e frequenze da definire, avendo comunque cura di effettuare non solo la vigilanza d'ufficio ma anche quella su segnalazione da parte di soggetti interni ed esterni;
- d. redigere una relazione annuale, che la società deve pubblicare sul proprio sito web entro il 15 dicembre di ogni anno, recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta, sulla base di uno schema definito congiuntamente da ANAC e MEF.

Per espletare le proprie funzioni, l'RPC è, inoltre, autorizzato a coinvolgere, in autonomia, qualunque soggetto interno o esterno alla società nelle forme e nei modi che a suo insindacabile giudizio ritiene più opportuno attuare.

6. Misure organizzative di prevenzione della corruzione

6a. Obiettivo triennale del PTPC 2016-18

L'obiettivo triennale del PTPC 2016-18 è sviluppare un modello di prevenzione della corruzione integrato con il sistema aziendale di organizzazione, gestione e controllo

che, anche per rispondere appieno alla normativa in materia, tenga conto delle specificità della società. Ciò implica, in primo luogo, assumere decisioni circa la struttura del modello e dei suoi meccanismi di funzionamento, come evidenziato nell'obiettivo n°1 del PTPC 2016-18, nonché delle risorse da dedicare (capitolo 8) e, nel contempo, attuare le misure organizzative di prevenzione della corruzione (capitolo 6.d), sviluppate a partire dallo scorso anno, ricercando il giusto equilibrio tra l'esercizio delle responsabilità dell'RPC e l'assetto dei poteri aziendali, per prevenire ed evitare sovrapposizioni e/o conflitti di potere nell'adempimento dei propri compiti e nello svolgimento delle relative attività (obiettivo n°2 del PTPC 2016-18). Inoltre, tenuto conto di quanto previsto dalla *Direttiva del MEF*, in attesa degli interventi statutari previsti, occorrerà individuare le modalità per garantire la piena autonomia dell'RPC, con particolare riferimento all'esercizio dei poteri di vigilanza da rafforzare ulteriormente consolidando il coordinamento con l'OdV e il Direttore dell'"*Internal Audit*" (obiettivo n°3 del PTPC 2016-18).

A valle di tali decisioni, come evidenziato nei paragrafi che seguono, l'assetto del modello di prevenzione della corruzione sarà esaminato nell'ambito dell'analisi dei rischi (obiettivo n°4 e n°5 del PTPC 2016-18) e del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (obiettivo n°6 del PTPC 2016-18).

Si evidenzia, altresì, il carattere prescrittivo delle misure di prevenzione della corruzione riportate nel PTPC. Pertanto, l'eventuale mancata attuazione di una di tali misure deve essere motivata attraverso le iniziative di vigilanza e monitoraggio delle stesse, da parte di ciascun responsabile coinvolto, nelle modalità descritte nell'ambito dell'obiettivo 3 fase F.

Di seguito si riporta un quadro che sintetizza gli obiettivi del PTPC 2016-18 e i relativi tempi di attuazione come dettagliati nei paragrafi successivi.

Anni	2016												2017												2018											
	Mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Obiettivo TRIENNALE del PPC 2016-18	<p>Adozione del PPC 2016-18</p> <p>Adozione del PPC 2017-19</p> <p>Adozione del PPC 2018-20</p>																																			
Legenda	<p>Avvio</p> <p>Sviluppo</p> <p>Consolidamento</p>																																			
n°	descrizione obiettivi PPC 2016-18																																			
1	Adeguamento del Sistema aziendale di organizzazione, gestione e controllo																																			
2	Adeguamento dell'assetto organizzativo per garantire l'attuazione delle misure organizzative e, più in generale, per sostenere il modello di prevenzione della corruzione delineato dalla Legge n. 190/2012																																			
3	Rafforzamento funzioni di vigilanza dell'RPC in coordinamento con l'OdV e il Direttore dell'«internal audit»																																			
4	Sviluppare un modello di gestione e prevenzione del rischio di corruzione allineato ai principali standard internazionali di risk management, da integrare nel sistema di gestione aziendale.																																			
5	Analisi, valutazione e trattamento del rischio di corruzione a partire dagli aspetti di governance, organizzazione e dalle aree a rischio corruzione identificate nel PTPC 2016-18																																			
6	Analisi e valutazione del SCI-GR a partire dagli aspetti di governance, organizzazione e dalle aree a rischio corruzione identificate nel PPC 2016-2018																																			
7	Aggiornamento del Codice Etico per aumentare la rispondenza alle indicazioni del MEF																																			
8	Analisi ed eventuale aggiornamento delle procedure relative alla gestione delle attività afferenti alle aree a rischio di corruzione al fine di introdurre adeguate forme di pubblicità e trasparenza nelle modalità di svolgimento dei singoli procedimenti																																			
	<p>Revisione periodica triennale</p> <p>Revisione periodica triennale</p> <p>Revisione periodica triennale</p> <p>Revisione periodica annuale</p> <p>Revisione periodica annuale</p> <p>Revisione periodica triennale</p> <p>Revisione periodica annuale</p> <p>Revisione periodica annuale</p> <p>Revisione periodica triennale</p> <p>Area di rischio A</p> <p>Area di rischio B</p> <p>Area di rischio C</p> <p>Area di rischio D</p>																																			

6b. Adeguamento del sistema aziendale di organizzazione, gestione e controllo e dei relativi meccanismi di funzionamento

Per garantire la rispondenza alle indicazioni della *direttiva del MEF*, nonché l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno e, in particolare, del modello di prevenzione del rischio di corruzione, la società deve intervenire, come anche già segnalato nel corso del biennio 2014-2015 dall'OdV, sul MOG 231/01 approvato, in ultimo, a gennaio 2013.

L'obiettivo n° 1 del PTPC 2016-18 consiste, pertanto, nell'apportare gli interventi di seguito elencati, individuati nel corso del 2015 come prioritari, oltre ad altre ulteriori modifiche che saranno eventualmente ritenute necessarie a valle della fase B dello stesso obiettivo:

- a. superare l'attuale dicotomia tra il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società e il MOG 231/01 per pervenire ad un unico sistema aziendale che risponda ai requisiti delle diverse normative, fra cui quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- b. stabilire una gerarchia dei documenti aziendali che, a partire dallo Statuto, definiscono il Sistema aziendale di Organizzazione, Gestione e Controllo in modo tale da assicurare l'esercizio dei poteri coerente con l'assetto definito dall'Assemblea e dal Consiglio d'amministrazione, individuando quelli soggetti all'attenzione dell'OdV;
- c. individuare nel CdA o nelle strutture aziendali la competenza dell'approvazione dei diversi documenti, coerentemente con la gerarchia dei documenti di cui al precedente punto b);
- d. dare evidenza dell'assetto organizzativo della società basato sulle U.P.T. e sulla separazione delle funzioni di cui all'obiettivo n° 16 del PTPC 2016-18;
- e. considerare espressamente l'ipotesi del concorso di reato e includere fra la attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001, oltreché ai fini della L.190/2012,

- tutte quelle relative alle attività di gestione del personale, in aggiunta a quelle di selezione e assunzione;
- f. individuare, entro tre mesi dall'approvazione del presente PTPC, quali autorizzazioni devono essere ottenute prima dell'indizione del bando di gara di appalto o della stipula del contratto di appalto;
 - g. definire delle linee guida per lo svolgimento dei lavori delle commissioni aggiudicatrici degli appalti;
 - h. includere nei contratti di appalto una clausola di grave inadempimento contrattuale a fronte dell'inosservanza del Codice etico aziendale da parte dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - i. integrare l'attuale informativa verso l'OdV anche verso l'RPC e il Responsabile dell'Internal Audit con notizie relative agli atti di gestione posti in essere dal CdA e dagli Amministratori con delega nonché con informazioni sistematiche e formalizzate sugli esiti di gestione dei rischi, sui programmi e sull'andamento della gestione delle attività societaria;
 - j. inoltrare le delibere del CdA ai primi livelli di riporto aziendale;
 - k. diffondere l'andamento sulla gestione a tutto il personale della società organizzando, inoltre, iniziative di comunicazione interna dedicate.

L'adeguamento del sistema aziendale di organizzazione, gestione e controllo si completa con gli interventi di aggiornamento del Codice etico della società (obiettivo n° 7 del PTPC 2016-18), pertanto, le attività descritte nella tabella che segue dovranno essere svolte contestualmente e in parallelo con quest'ultime.

PTPC 2016-18

Obiettivo n° 1

Adeguamento del sistema aziendale di organizzazione, gestione e controllo

Fasi/attività

Periodicità/Tempistiche

A	Con l'approvazione del presente PTPC si avvia il processo di aggiornamento del sistema aziendale di organizzazione, gestione e controllo e la Società stabilisce la gerarchia dei documenti aziendali, anche confermando quella esistente.	Entro 3 mesi dall'approvazione del PTPC 2016-18
B	Analisi dell'esistente e aggiornamento dei documenti di indirizzo organizzativo, gestionale e di controllo della società	Entro 7 mesi dall'approvazione del PTPC 2016-18
C	Approvazione da parte del CdA degli indirizzi organizzativi, gestionali e di controllo	Entro 8 mesi dall'approvazione del PTPC 2016-18
D	Eventuale allineamento, ove necessario, dei processi organizzativi della società agli indirizzi organizzativi, gestionali e di controllo, mediante integrazione o nuova emissione di regolamenti aziendali e degli atti organizzativi (disposizioni e/o comunicazioni)	Entro 1 mese dall'approvazione da parte del CdA degli indirizzi organizzativi, gestionali e di controllo

6c. Adeguamento dell'assetto organizzativo

Fermo rimanendo i compiti di predisposizione del PTPC e vigilanza in capo all'RPC, è compito della società attuare le misure organizzative individuate nel PTPC. A tal fine, la società dovrà individuare le competenze aziendali a cui attribuire, in funzione del livello organizzativo, compiti e responsabilità circa l'attuazione delle diverse misure organizzative, definire con chiarezza tali compiti e responsabilità nonché le linee di riporto, sia gerarchiche che funzionali, per assicurare un adeguato flusso informativo all'RPC ed integrare, di conseguenza, le disposizioni e/o le comunicazioni organizzative o, se necessario, emetterne di nuove.

L'obiettivo n°2 del PTPC 2016-18 consiste, pertanto, nell'adeguare l'assetto organizzativo della società per garantire l'attuazione delle misure organizzative previste dal PTPC e, più in generale, per sostenere il modello di prevenzione della corruzione delineato dalla legge n. 190/2012.

PTPC 2016-18		
Obiettivo n° 2	Adeguamento dell'assetto organizzativo per garantire l'attuazione delle misure organizzative del PTPC 2016-18 e, più in generale, per sostenere il modello di prevenzione della corruzione delineato dalla Legge n. 190/2012	
Fasi/attività	Periodicità/Tempistiche	
A	Individuare i livelli organizzativi e le competenze aziendali a cui attribuire compiti e responsabilità	2 settimane <i>(dal completamento della Fase D dell'obiettivo 1)</i>
B	Definire con chiarezza compiti, responsabilità e linee di riporto (gerarchiche/funzionali) per assicurare un adeguato flusso informativo all'RPC	4 settimane <i>(dal completamento della Fase D dell'obiettivo 1)</i>
C	Integrare, di conseguenza, le disposizioni e/o le comunicazioni organizzative o, se necessario, emetterne di nuove	6 settimane <i>(dal completamento della Fase D dell'obiettivo 1)</i>
D	Formulazione delle proposte di revisione e/o integrazione di budget, da parte delle strutture interessate in funzione degli esiti della fase A, per individuare le risorse necessarie ad implementare le attività e a raggiungere gli obiettivi di competenza definiti nel PTPC 2016-18	8 settimane <i>(dal completamento della Fase D dell'obiettivo 1)</i>
E	Esame delle proposte di revisione e/o integrazione di budget da parte della società e approvazione delle risorse da dedicare alla prevenzione della corruzione	10 settimane <i>(dal completamento della Fase D dell'obiettivo 1)</i>

6d. Coordinamento con l'OdV

In considerazione della stretta connessione descritta al capitolo 4, tra le misure adottate ai sensi del *D.Lgs. n. 231/2001* e le misure di prevenzione della corruzione, la *Determinazione n°8 dell'ANAC* e la *Direttiva del MEF* prevedono che: *“le funzioni dell'RPC devono essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'OdV nominato ai sensi del citato decreto legislativo”*. Inoltre, la *Direttiva del MEF* auspica che, nelle società dotate di un OdV organizzato in forma collegiale, il componente interno della società svolga anche le funzioni di *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione*.

In quest'ottica, il modello organizzativo delineato dal CdA di Sogin con la *delibera n° 40 del 5 febbraio 2015* risulta coerente con l'indicazione del MEF in quanto il Direttore dell'Unità *“Internal Audit”* è anche componente interno dell'OdV. Pertanto,

l'ambito operativo dell'RPC di Sogin si identifica sia con quello proprio del Direttore dell'Unità "*Internal Audit*" sia, ferma restando la propria autonomia, con quello dell'OdV, sostanziandosi nei rispettivi compiti di vigilanza e di informazione verso il vertice aziendale.

Per garantire il coordinamento tra l'OdV e l'RPC, a partire da marzo 2015 sono state intraprese le seguenti iniziative:

- a. inserimento sistematico di un punto dedicato al coordinamento nell'ordine del giorno delle riunioni dell'OdV;
- b. integrazione dell'informativa semestrale verso l'OdV dei responsabili delle strutture aziendali con riferimento agli aspetti di prevenzione della corruzione;
- c. inclusione nelle attività di verifica interna previste dai piani di audit approvati dal CdA di accertamenti anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione;
- d. organizzazione di incontri *ad hoc* tra il *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione* con i responsabili delle strutture di primo livello e gli altri soggetti di volta in volta convocati, nonché fra questi e l'OdV su argomenti specifici relativi alle misure di prevenzione della corruzione.

Il rafforzamento delle funzioni di vigilanza dell'RPC in coordinamento con l'OdV e il Direttore dell'Unità "*Internal audit*" costituisce il terzo obiettivo del PTPC 2016-18.

A tal fine, a quanto già avviato nel corso del 2015, si aggiungono le seguenti iniziative:

- e. predisposizione di una procedura dedicata alle attività di verifica anticorruzione;
- f. istituzione di incontri, con periodicità fissata dall'OdV, su proposta dell'RPC, tra l'RPC e i responsabili delle U.P.T., i relativi PM e tutti i responsabili delle strutture di primo livello nonché, anche in via congiunta, fra questi ultimi e

l'OdV per verificare lo stato di attuazione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione stabilite nel PTPC 2016-18 e per acquisire informazioni e notizie inerenti i profili di prevenzione della corruzione.

La scheda che segue individua fasi e periodicità e/o attività e tempistiche per realizzare l'obiettivo n° 3 del PTPC 2016-18.

PTPC 2016-18		
Obiettivo n° 3	Rafforzamento delle funzioni di vigilanza dell'RPC in coordinamento con l'OdV e il Direttore dell'"Internal audit"	
Fasi/attività	Periodicità/Tempistiche	
A	Inserimento all'Ordine del Giorno delle riunioni dell'OdV di un punto dedicato alla prevenzione della corruzione	Periodicità fissata dall'OdV
B	Raccolta di informazioni sugli aspetti di prevenzione della corruzione mediante compilazione dei report inviati ai responsabili apicali delle strutture aziendali e trasmessi all'OdV	Semestrale
C	Svolgimento di accertamenti anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione durante le attività di verifica interna previste dai piani di audit approvati dal CdA	Come da Piano di audit approvato annualmente dal CdA
D	Organizzazione di incontri ad hoc tra l'RPC e i responsabili delle U.P.T., i relativi PM, tutti i responsabili delle strutture di primo livello e gli altri soggetti di volta in volta convocati, nonché fra questi e l'OdV su argomenti specifici relativi alle misure di prevenzione della corruzione	Ad hoc
E	Predisposizione di una procedura dedicata alle attività di verifica anticorruzione	4 mesi <i>(dall'approvazione del PTPC 2016-18)</i>
F	Istituzione di incontri tra l'RPC e i responsabili delle strutture aziendali nonché, anche in via congiunta, fra questi ultimi e l'OdV per: <ul style="list-style-type: none"> • verificare lo stato di attuazione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione stabilite nel PTPC 2016-18; • acquisire informazioni e notizie inerenti i profili di prevenzione della corruzione. 	Periodicità fissata dall'OdV su proposta dell'RPC

6e. Misure organizzative obbligatorie e specifiche della società

La *Direttiva del MEF* prevede dei contenuti minimi per le misure organizzative che devono essere considerate nel PTPC ed adottate dalla società (misure organizzative obbligatorie), ferma restando l'autonomia della stessa nell'individuazione di quelle più adatte alla propria organizzazione e alle attività svolte (misure specifiche).

Di seguito si riportano gli obiettivi delle misure organizzative obbligatorie previste dalla *Direttiva del MEF* e delle misure specifiche individuate della società. Quest'ultime si aggiungono a quanto già descritto per gli obiettivi n° 1, 2 e 3 del PTPC 2016-18 che, oltreché rispondere ad esigenze specifiche della società, sono obiettivi prioritari per garantire un'adeguata attuazione delle misure organizzative di seguito descritte in quanto relative alla struttura del modello di prevenzione della corruzione sviluppato a partire dallo scorso anno.

Per garantire il riscontro con le indicazioni della *Direttiva del MEF* circa le misure di prevenzione della corruzione, questo capitolo è organizzato tenendo conto dell'articolazione del paragrafo 2.3.2 della stessa direttiva.

6.e.1. Individuazione e gestione dei rischi di corruzione

Come previsto dalla *Direttiva del MEF*, la società è chiamata ad “*effettuare un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare reati di tipo corruttivo*”. Tra queste, la *Direttiva del MEF*, richiede di considerare, in prima istanza, “*quelle elencate dall'articolo 1, comma 16, legge n. 190/2012*”, ovvero: “*appalti, autorizzazioni e concessioni, sovvenzioni e finanziamenti, procedure di assunzione del personale*”.

Inoltre, la *Determinazione n°8 dell'ANAC* suggerisce di allineare la gestione del rischio ai principi e alle linee guida UNI ISO 31000:2010.

L'obiettivo n° 4 del PTPC 2016-18 è, pertanto, sviluppare un modello di gestione e prevenzione del rischio di corruzione, da integrare nel sistema di gestione aziendale, allineato ai principali standard internazionali di *risk management* tra i quali, come sopra evidenziato, assume particolare rilievo l'UNI ISO 31000:2010.

A tal fine, la società dovrà elaborare delle linee guida per la gestione del rischio di corruzione, definendone gli obiettivi e le strategie per conseguirli nonché indicando le priorità d'intervento e garantirne la diffusione. Affinché il processo di gestione del rischio diventi parte essenziale dell'organizzazione e, quindi, integri il sistema di gestione aziendale, a valle della definizione delle linee guida, la società dovrà progettare il modello per la gestione del rischio di corruzione (con riferimento, in particolare, alle responsabilità degli attori coinvolti nel processo di gestione del rischio di corruzione e ai flussi informativi di comunicazione e reporting interno ed esterno) ed, eventualmente, adeguarne la struttura esistente, monitorarla e riesaminarla secondo una logica di miglioramento continuo.

PTPC 2016-18		
Obiettivo n° 4	Sviluppare un modello di gestione e prevenzione del rischio di corruzione allineato ai principali standard internazionali di <i>risk management</i> , da integrare nel sistema di gestione aziendale.	
Fasi/attività	Periodicità/Tempistiche	
A	Definizione delle linee guida di gestione del rischio di corruzione: A.1 predisposizione delle linee guida; A.2 consultazione del management; A.3 approvazione del CdA A.4 diffusione e comunicazione delle linee guida approvate	Revisione periodica triennale con attività da svolgere entro 3 mesi dall'approvazione del PTPC 2016-18 Revisione ad hoc in caso di significativi mutamenti organizzativi
B	Definizione del modello di riferimento per la gestione del rischio di corruzione ed eventuale adeguamento della struttura esistente ad integrazione del sistema di gestione aziendale anche tenuto conto dei risultati della fase B dell'obiettivo 4 del PTPC 2016-18	Revisione periodica triennale con attività da svolgere entro 4 mesi dall'approvazione degli indirizzi di cui alla fase A Revisione ad hoc in caso di significativi mutamenti organizzativi

L'obiettivo n° 5 del PTPC 2016-18 è svolgere annualmente un ciclo del processo di gestione del rischio focalizzando le attività di analisi, valutazione e trattamento sulle

aree di seguito elencate e, in un'ottica di miglioramento continuo e rafforzamento del sistema, integrare o confermare i risultati delle analisi precedenti.

Il primo ciclo successivo all'approvazione del PTPC 2016-18 dovrà, inoltre, tenere conto di quanto indicato dalla determinazione ANAC n° 12, sia nella parte generale che in quella speciale, in merito al processo di gestione del rischio di corruzione.

Nel triennio 2016-18, la società, tenuto conto delle proprie specificità e delle indicazioni ricevute dai direttori coinvolti, dei processi e delle aree a rischio identificati nel precedente PTPC nonché di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche se non definitivi, dovrà pertanto concentrare, prioritariamente, l'attenzione sulle seguenti aree a rischio, i cui processi e sub processi saranno di volta in volta individuati in modo coerente con il sistema di gestione dei rischi aziendale:

- a. Affidamento di lavori, servizi e forniture;
- b. Acquisizione e progressione del personale;
- c. Rapporti con la controllata Nucleco SpA;
- d. Rapporti con l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico;
- e. Amministrazione e Finanza;
- f. Progettazione;
- g. Preventivazione;
- h. Gestione ed esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture;
- i. Sicurezza industriale;
- j. Gestione delle relazioni istituzionali, *licensing* e iter autorizzativi;
- k. Relazioni esterne, omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza.

Il processo di gestione del rischio dovrà essere svolto sulla base delle seguenti fasi:

- *Analisi del contesto e della realtà organizzativa*: individuazione e analisi delle aree a rischio, delle interazioni tra le stesse e dei relativi processi attraverso

l'applicazione di criteri guida per la selezione dei processi esposti definiti dalla società nell'ambito delle linee guida di gestione del rischio di corruzione;

- *Valutazione del rischio*: individuazione delle fattispecie di reato di corruzione che astrattamente possono essere attuate, analisi e ponderazione;
- *Trattamento del rischio*: definizione delle specifiche misure di prevenzione.

PTPC 2016-18		
Obiettivo n° 5	Analisi, valutazione e trattamento del rischio di corruzione, a partire dagli aspetti di <i>governance</i> , organizzazione e dalle aree a rischio identificate nel PTPC 2016-18	
Fasi/attività	Periodicità/Tempistiche	
A	Analisi del contesto e della realtà organizzativa sulla base degli indirizzi e dei criteri guida definiti dalla società	Revisione periodica annuale con attività da svolgere entro 4 mesi dall'approvazione del PTPC 2016-18
B	Individuazione dei rischi, dei processi e delle aree maggiormente esposte a rischio corruzione, anche per includere le fattispecie riconducibili alle situazioni di " <i>cattiva gestione</i> ", adeguamento alla Determinazione n.12 del 2015 ANAC e svolgimento del risk assessment	Revisione periodica annuale con attività da svolgere entro 7 mesi dall'approvazione del PTPC 2016-18
C	Revisione delle misure di prevenzione già individuate e/o predisposizione di eventuali ulteriori misure di prevenzione	Revisione periodica annuale con attività da svolgere entro 7 mesi dall'approvazione del PTPC 2016-18
D	Sviluppo azioni di diffusione e comunicazione per l'implementazione delle misure di prevenzione mediante incontri mirati rivolti al personale delle singole aree sensibili	Annualmente, entro 1 mese dal termine del processo di revisione di cui alle fasi A, B e C.

In attesa dell'aggiornamento di cui all'obiettivo n°5, il PTPC 2016-18 tiene conto dei risultati evidenziati nella mappatura riportata nel precedente PTPC, allegata anche al presente documento sotto la lettera A.

6.e.2 Sistema di controlli

La *Direttiva del MEF* prevede anche che: "*La definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema dei controlli sul "modello*

231" esistente e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero con l'introduzione di nuovi principi e strutture di controllo quando la società risulti sprovvista di un sistema atto a prevenire rischi di corruzione".

La società, per consentire il miglioramento continuo del modello di gestione e prevenzione del rischio di corruzione, preservarlo dai cambiamenti interni ed esterni e garantirne l'integrazione nel sistema di gestione aziendale, dovrà svolgere attività di verifica e di costante revisione sull'adeguatezza e l'effettivo funzionamento delle misure di risposta al rischio.

L'obiettivo n° 6 del PTPC 2016-18 è esaminare periodicamente gli elementi che caratterizzano la struttura del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCI-GR) dedicato alla prevenzione del rischio di corruzione sulla base di un processo continuo di analisi e valutazione del suo assetto basato sull'*Internal Control - Integrated Framework 2013 (COSO-ICIF-13)*, mutuato ed adeguato al contesto aziendale, a partire da quelle identificate nel PTPC 2016-18.

PTPC 2016-18		
Obiettivo n° 6	Analisi e valutazione del SCI-GR a partire dagli aspetti di <i>governance</i> , organizzazione e dalle aree a rischio corruzione identificate nel PTPC 2016-18	
Fasi/attività	Periodicità/Tempistiche	
A	Selezione del perimetro di analisi (entità organizzative da analizzare e principi COSO-ICIF-13 da adottare) e raccolta informazioni	Semestralmente, entro 2 mesi dall'approvazione del PTPC 2016-18
B	Rielaborazione delle informazioni, analisi e valutazione	Semestralmente, entro 5 mesi dall'approvazione del PTPC 2016-18
C	Predisposizione dei report e delle proposte di miglioramento e invio all'OdV, all'RPC, al Responsabile Internal Audit e al CdA	Semestralmente, entro 6 mesi dall'approvazione del PTPC 2016-18
D	Approvazione del CdA	Entro un mese dalla conclusione della fase precedente
E	Implementazione e <i>follow-up</i> delle azioni di miglioramento	Entro 3 mesi dall'approvazione del CdA

6.e.3 Codice etico

La Società dispone di un Codice Etico dal 2005, rielaborato nel 2011 nella versione attualmente in vigore, quale parte integrante del MOG 213/01. A gennaio 2013, è stato aggiornato nella Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica amministrazione e nella Parte Speciale B – Reati Societari per recepire le modifiche introdotte dalla L. n. 190/2012 agli articoli 25 e 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001.

Entrambi i documenti sono disponibili sul sito istituzionale della società: www.sogin.it.

Fra le misure obbligatorie da implementare per sviluppare il modello di gestione e prevenzione del rischio di corruzione, la *Direttiva del MEF* prevede che: *“Le società integrano il codice etico ..., avendo cura ... di focalizzare il documento sui comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione e sulla previsione di misure disciplinari in caso di inosservanza delle disposizioni del codice”*.

La *Direttiva del MEF* prevede, inoltre, che il Codice Etico definisca: *“un sistema che consenta di dare concreta attuazione alle misure del codice attraverso: a) l'individuazione di un ufficio chiamato a dare pareri sull'attuazione del codice in caso di incertezze sul tema; b) la previsione di un apparato sanzionatorio; c) l'indicazione dei meccanismi per azionare l'apparato sanzionatorio; d) l'introduzione di un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.”*

Seppur l'attuale versione del Codice Etico già preveda un apparato sanzionatorio, l'indicazione dei meccanismi per azionarlo e un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice, la società dovrà aggiornare il documento per aumentare la rispondenza a quest'ultima previsione del MEF.

L'obiettivo n° 7 del PTPC 2016-18 è, pertanto, quello di aggiornare il Codice etico per:

- focalizzare maggiormente il documento sui comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione;

- ❑ individuare l'ufficio chiamato a dare pareri sull'attuazione del codice in caso di incertezze sul tema;
- ❑ definire con maggiore dettaglio i meccanismi per azionare l'apparato sanzionatorio a partire dall'individuazione dell'entità organizzativa preposta a tale scopo con riferimento alle ipotesi di violazione poste in essere da amministratori, dipendenti, collaboratori e/o controparti;
- ❑ introdurre anche la figura dell'RPC nell'ambito del sistema di raccolta delle segnalazioni delle violazioni del Codice Etico.

PTPC 2016-18		
Obiettivo n° 7	Aggiornamento del Codice Etico per aumentare la rispondenza alle indicazioni del MEF	
Fasi/attività		Periodicità/Tempistiche
A	L'RPC in coordinamento con l'OdV avvia il processo di aggiornamento del Codice Etico.	Entro 2 mesi dall'approvazione del PTPC 2016-18
B	Aggiornamento del Codice Etico da parte delle strutture aziendali, ivi inclusa l'individuazione delle violazioni al Codice stesso che costituiscono causa per la risoluzione dei contratti	Entro 7 mesi dall'approvazione del PTPC 2016-18
C	Approvazione da parte del CdA del Codice Etico	Entro 8 mesi dall'approvazione del PTPC 2016-18
D	Distribuzione del Codice etico e integrazione dei programmi formativi descritti al capitolo 6.e.8	Entro 1 mese dall'approvazione da parte del CdA del Codice etico

6.e.4 Trasparenza

Con delibera n° 40 del 5 febbraio 2015, il Consiglio d'amministrazione, oltre a nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione, ha nominato anche il "Responsabile per la trasparenza", affidando l'incarico al direttore della Divisione "Corporate".

Al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, Sogin ha inserito un'apposita sezione denominata "Società trasparente" sul sito istituzionale www.sogin.it.

Come previsto dalla direttiva del MEF, il programma triennale della trasparenza che individua *“le misure organizzative dirette ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare ai sensi della normativa vigente, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità”* è allegato al presente piano, di cui costituisce parte integrante (Allegato B).

Coerentemente con il D.Lgs. n° 33, art.43 comma 1 e 2 e la determinazione n° 8 dell'ANAC in materia di trasparenza per le società in controllo pubblico, il *“programma triennale della trasparenza”* è aggiornato dal *“Responsabile per la trasparenza”*, in coordinamento con il *“Responsabile della Prevenzione della Corruzione”*. Tale programma definisce, fra l'altro, le modalità di coordinamento tra il *“Responsabile per la trasparenza”* e il *“Responsabile per la Prevenzione della Corruzione”* per lo svolgimento delle funzioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, i cui incontri dovranno comunque avvenire in maniera periodica e formalizzata.

Per garantire il pieno rispetto della normativa in materia di trasparenza, la determinazione n° 8 dell'ANAC prevede che: *“nelle società controllate deve sempre essere assicurata la trasparenza dei dati relativi all'organizzazione”*, ovvero, che *“per le società in controllo pubblico, la trasparenza deve essere garantita sia relativamente all'organizzazione che alle attività di pubblico interesse effettivamente svolte”*. A tal fine, oltre ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi, il monitoraggio e la vigilanza sull'attuazione degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013, dovranno essere introdotte adeguate forme di pubblicità e trasparenza nelle modalità di svolgimento dei singoli procedimenti afferenti alle aree a rischio di corruzione individuate al paragrafo 6.e.1.

L'obiettivo n° 8 del PTPC 2016-18 è, pertanto, coerentemente con tale finalità, quello di aggiornare le procedure relative alla gestione delle attività afferenti a tali *“aree a rischio”*, anche sulla base dei risultati delle valutazioni sull'adeguatezza e l'effettivo funzionamento del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.

PTPC 2016-18		
Obiettivo n° 8	Analisi ed eventuale aggiornamento delle procedure relative alla gestione delle attività afferenti alle aree a rischio di corruzione al fine di introdurre adeguate forme di pubblicità e trasparenza nelle modalità di svolgimento dei singoli procedimenti	
Fasi/attività	Periodicità/Tempistiche	
A	<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento di lavori, servizi e forniture; • Acquisizione e progressione del personale; 	Entro 8 mesi dall'approvazione del PTPC 2016-18, ovvero, entro 2 mesi dalla conclusione delle attività relative agli obiettivi n° 4 e n° 5
B	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporti con la controllata Nucleco SpA; • Rapporti con l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico; • Amministrazione e Finanza; 	Entro 14 mesi dall'approvazione del PTPC 2016-18, ovvero, entro 2 mesi dalla conclusione del secondo ciclo semestrale relativo alle attività di cui agli obiettivi n° 4 e n° 5
C	<ul style="list-style-type: none"> • Progettazione; • Preventivazione; • Gestione ed esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture; 	Entro 20 mesi dall'approvazione del PTPC 2016-18, ovvero, entro 2 mesi dalla conclusione del quarto ciclo semestrale relativo alle attività di cui agli obiettivi n° 4 e n° 5
D	<ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza industriale; • Gestione delle relazioni istituzionali, licensing e iter autorizzativi; • Relazioni esterne, omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza. 	Entro 26 mesi dall'approvazione del PTPC 2016-18, ovvero, entro 2 mesi dalla conclusione del quarto ciclo semestrale relativo alle attività di cui agli obiettivi n° 4 e n° 5

6.e.5 Inconferibilità specifiche per gli amministratori delle società e per i dirigenti

In materia di inconferibilità, la direttiva del MEF riprende la disciplina prescritta dal D. Lgs. n. 39/2013 prevedendo, in particolare, che *“le cause di inconferibilità delle cariche di amministratore con deleghe gestionali dirette (art. 1, co. 2, lett. I, D.Lgs. n. 39/2013) e quelle ostative al conferimento di incarichi dirigenziali, sono stabilite dall'articolo 3 (condanna per reati contro la pubblica amministrazione) e dall'articolo*

6 (inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale), salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive”.

In merito occorre richiamare le previsioni dello Statuto della società che all'art. 14.7 prevedono, fra le cause di ineleggibilità e decadenza dalle funzioni di amministratore, l'emissione di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, nonché la procedura mediante la quale il Consiglio d'amministrazione, su comunicazione con obbligo di riservatezza dello stesso amministratore che si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dallo Statuto, verifica l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca l'Assemblea della società per le deliberazioni del caso. Inoltre, occorre richiamare quanto previsto nel capitolo 3.3 del MOG 231/01.

Al riguardo, la direttiva del MEF prevede che *“la società adotti le misure organizzative necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) siano assicurate da parte dell'RPC verifiche della sussistenza di cause di inconferibilità o decadenza, secondo modalità e frequenze da definirsi, avendo comunque cura di effettuare non solo la vigilanza d'ufficio ma anche quella su segnalazione da parte di soggetti interni ed esterni”*, specificando inoltre che: *“Nel caso delle nomine di amministratori, proposte o effettuate dalle pp.aa. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle stesse amministrazioni”*.

L'obiettivo n° 9 del PTPC 2016-18 è, pertanto, quello di garantire il pieno rispetto della normativa in materia di inconferibilità integrando, ove necessario, quanto previsto da questo PTPC, dallo Statuto e dal vigente MOG 231/01.

A tal fine, fermo restando le responsabilità della società nel conferimento degli incarichi e dei relativi controlli, da effettuare prima dell'assegnazione e durante l'inca-

rico, l'RPC vigila sugli atti e i controlli della società nonché sulla veridicità delle dichiarazioni, sia mediante azioni di controllo periodico a campione che sulla base di segnalazioni da parte di terzi, anche ricorrendo alle banche dati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti.

Nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni sulla inconferibilità, l'RPC segnala il caso al CdA che è chiamato ad adottare gli opportuni provvedimenti, oltreché, come previsto dall'art.15, comma 2 del D.Lgs. 39/2013, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, all'ANAC e alla Corte dei Conti.

PTPC 2016-18		
Obiettivo n° 9	Garantire il pieno rispetto della normativa in materia di inconferibilità	
Fasi/attività	Periodicità/Tempistiche	
A	Verifica da parte della società e inserimento delle condizioni ostative negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellì	Alla proposta di conferimento dell'incarico ed annualmente, entro gennaio di ogni anno successivo al conferimento
B	Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità da parte dei soggetti interessati	A partire dall'atto del conferimento dell'incarico ed annualmente, entro gennaio di ogni anno successivo al conferimento
C	Pubblicazione delle attestazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità	Entro 3 giorni dall'atto del conferimento ed annualmente, entro i primi 3 giorni lavorativi di febbraio di ogni anno successivo al conferimento
D	Verifiche a campione dell'RPC sugli atti e i controlli della società nonché sulla veridicità delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità o decadenza	Annualmente e/o "ad hoc" su segnalazione

6.e.6 Incompatibilità specifiche per amministratori delle società e per i dirigenti

Anche in materia di incompatibilità, la direttiva del MEF riprende la disciplina prescritta dal D. Lgs. n. 39/2013 prevedendo, in particolare, che: *“Le società verificano*

la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti di titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del D.Lgs. n. 39 /2013” e richiamando, in particolare:

- *l'articolo 9, “Incompatibilità con lo svolgimento di attività professionali finanziate, regolate o comunque retribuite dall'amministrazione che conferisce l'incarico”;*
- *l'articolo 11, “Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”;*
- *l'articolo 12, “Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”;*
- *l'articolo 13, “Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali.”*

Al riguardo, la direttiva del MEF prevede che “la società adotti le misure organizzative necessarie ad assicurare che: a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli o negli interpelli degli stessi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto; c) siano assicurate da parte dell'RPC verifiche della sussistenza di cause di incompatibilità o decadenza, secondo modalità e frequenze da definirsi, avendo comunque cura di effettuare non solo la vigilanza d'ufficio ma anche quella su segnalazione da parte di soggetti interni ed esterni”.

L'obiettivo n° 10 del PTPC 2016-18 è, pertanto, quello di garantire il pieno rispetto della normativa in materia di incompatibilità e, al tal fine, si applicano misure organizzative analoghe a quelle descritte nel paragrafo 6.e.5sull'inconferibilità.

PTPC 2016-18

Obiettivo n° 10

Garantire il pieno rispetto della normativa in materia di incompatibilità

Fasi/attività

Periodicità/Tempistiche

A	Verifica da parte della società e inserimento delle condizioni ostative negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellati	Alla proposta di conferimento dell'incarico ed annualmente, entro gennaio di ogni anno successivo al conferimento
B	Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità da parte dei soggetti interessati	A partire dall'atto del conferimento dell'incarico ed annualmente, entro gennaio di ogni anno successivo al conferimento
C	Pubblicazione delle attestazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità	Entro 3 giorni dall'atto del conferimento ed annualmente, entro i primi 3 giorni lavorativi di febbraio di ogni anno successivo al conferimento
D	Verifiche a campione dell'RPC sugli atti e i controlli della società nonché sulla veridicità delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità o decadenza	Annualmente e/o "ad hoc" su segnalazione

6.e.7 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (*pantouflage - revolving doors*)

La direttiva del MEF prevede che: *“Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, le società adottano le misure organizzative necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse”* e prescrive che: *“Negli interpellati, o comunque nelle varie forme di selezione del personale presso le società, è inserita detta causa ostativa allo svolgimento di attività lavorativa o professionale e i soggetti interessati sono tenuti a rendere la dichiarazione di insussistenza di tale causa all'atto del conferimento del rapporto. Saranno inoltre effettuate verifiche, sia d'ufficio sia in seguito a segnalazione”*

L'obiettivo n° 11 del PTPC 2016-18 è, pertanto, quello di mantenere l'allineamento delle politiche di assunzione a quanto previsto dalla normativa in materia di *pantouflage - revolving doors*, confermando quanto già previsto dal precedente PTPC.

PTPC 2016-18		
Obiettivo n° 11	Attuare le regole in materia di <i>pantouflage - revolving doors</i> previste dalla policy di assunzione	
Fasi/attività	Periodicità/Tempistiche	
A	Inserimento nei contratti di assunzione della clausola di divieto di prestare attività lavorativa sia subordinato che autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nei confronti di destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.	Ad hoc, al perfezionamento del contratto di assunzione
B	Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Società, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;	Ad hoc, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata
C	Sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto B	Ad hoc

6.e.8 Formazione

La direttiva del MEF prevede che: *“Il Ministero promuove, con un Protocollo d'intesa da sottoscrivere con l'ANAC, l'elaborazione di un progetto di formazione destinato alle società, in materia di prevenzione della corruzione.”*

Inoltre, prevede che: *“Le società provvedono, altresì, a definire propri piani di formazione (contenuti, destinatari e modalità di svolgimento), da integrare con eventuali preesistenti attività formativa dedicata al modello ex d.lgs. 231/2001”.*

Sogin dispone di una piattaforma formativa dedicata al "*modello ex d.lgs. 231/2001*" che prevede la fruizione dei contenuti dei corsi in modalità *on-line* con momenti di valutazione al termine di ogni lezione tramite la compilazione di un test finale. La fruizione del corso si conclude solo all'esito positivo del test finale, il cui risultato viene archiviato.

L'obiettivo n° 12 del PTPC 2016-18 è, pertanto, quello di integrare i moduli formativi dedicati al "*modello ex d.lgs. 231/2001*" con contenuti relativi alla normativa e al modello di prevenzione della corruzione sviluppato dalla società. Il percorso formativo dedicato alla prevenzione della corruzione, analogamente a quello dedicato al "*modello ex d.lgs. 231/2001*", sarà articolato in due moduli distinti:

- il primo, destinato a tutta la popolazione aziendale, che contiene concetti di base sulla normativa in materia di anticorruzione e sul funzionamento del modello di prevenzione attuato dalla società ed in particolare sui comportamenti e sulle regole fondamentali previsti dal PTPC;
- il secondo, destinato al Vertice societario, ai Dirigenti e agli ulteriori utenti indicati dal *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione*, che contiene concetti avanzati sulla normativa in materia di anticorruzione e sul funzionamento del modello di prevenzione attuato dalla società, nonché sulle tematiche settoriali in relazione al ruolo svolto da ciascuno dei destinatari.

Tali moduli formativi dovranno essere personalizzati per gruppi omogenei di popolazione aziendale in considerazione delle funzioni e dei compiti cui sono preposti ed entrare nel merito delle attività effettivamente svolte, anche integrando i programmi formativi aziendali come già avviene, ad esempio, sulla formazione di cui al D.Lgs. 81/2008.

PTPC 2016-18	
Obiettivo n° 12	Integrare i moduli formativi dedicati al " <i>modello ex d.lgs. 231/2001</i> " con contenuti personalizzati relativi alla normativa e al modello di prevenzione della corruzione ed erogare il percorso formativo
Fasi/attività	Periodicità/Tempistiche
A	Integrare i moduli formativi dedicati al " <i>modello ex d.lgs. 231/2001</i> " con contenuti personalizzati relativi alla normativa e al modello di prevenzione della corruzione
B	Erogare i percorsi formativi individuati nella fase A

Quale ulteriore misura specifica in materia di formazione della prevenzione della corruzione, tenuto conto che il programma formativo dedicato al "*modello ex d.lgs. 231/2001*" prevede che i destinatari fruiscano del corso ed effettuino il relativo test ogni qualvolta vi siano significative modifiche nel "*modello ex d.lgs. 231/2001*", è necessario che la società introduca un sistema di verifica annuale sulla conoscenza, da parte dell'intera popolazione aziendale, dei concetti di base e/o avanzati, in funzione del destinatario, sulla normativa in materia di anticorruzione e sul funzionamento del modello di prevenzione attuato dalla società, mediante la compilazione di un test che, a fronte di un esito negativo, preveda l'erogazione obbligatoria del corso di cui all'obiettivo n°12.

L'obiettivo n° 13 del PTPC 2016-18 è, pertanto, quello di strutturare un sistema di verifica annuale della conoscenza dei concetti base/avanzati sulla normativa in materia di anticorruzione e sul funzionamento del modello di prevenzione attuato dalla società.

PTPC 2016-18		
Obiettivo n° 13	Strutturare un sistema di verifica annuale della conoscenza sulla normativa in materia di anticorruzione e sul modello di prevenzione	
Fasi/attività	Periodicità/Tempistiche	
A	Strutturare i test di verifica della conoscenza sulla normativa in materia di anticorruzione e sul modello di prevenzione	Entro 6 mesi dall'approvazione del PTPC 2016-18
B	Verifica	Annuale (per l'anno di avvio, al termine del percorso formativo individuato all'obiettivo n°12)

6.e.9 Tutela del dipendente che segnala illeciti

La direttiva del MEF prevede che le società promuovano “*tutele idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro*”, indicando nella predisposizione di “*un procedimento per la gestione delle segnalazioni*” lo strumento di garanzia principale per attuare tale misura organizzativa.

In particolare, la stessa direttiva, richiede che tale strumento sia “*volto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante*” in ogni sua fase ed evidenzia l'utilità di “*assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono tali segnalazioni*”.

L'obiettivo n° 14 del PTPC 2016-18 è, pertanto, quello di predisporre una procedura sulle segnalazioni degli illeciti a tutela dell'identità del dipendente segnalante.

Tale procedura, quindi, dovrà prevedere che:

- sia individuato un unico responsabile del procedimento ed unico soggetto di riferimento interno all'azienda al quale il dipendente può rivolgere segnalazioni di illeciti;

- nell'ambito del procedimento l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, fatto salvo i casi previsti dalla legge;
- sia fatto divieto di trasferire informazioni circa l'identità del segnalante tra il responsabile del procedimento uscente e il responsabile entrante, a seguito di eventuali avvicendamenti;
- la società riconosca forme di garanzie reali da riconoscere al segnalante che agisca nel pieno rispetto della procedura, nel caso di violazione dell'identità;
- le segnalazioni anonime non circostanziate non vengano prese in considerazione mentre, quelle adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ovvero quando siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati, vengano trasmesse alle autorità competenti, richiamando le responsabilità riconducibili alla qualifica di "incaricato di pubblico servizio", ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale, che impone ai componenti degli organi societari, ai dipendenti e a coloro che agiscono in nome e per conto della Società di denunciare direttamente eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza alle autorità competenti.

PTPC 2016-18		
Obiettivo n° 14	Predisporre una procedura sulle segnalazioni degli illeciti a tutela dell'identità del dipendente segnalante	
Fasi/attività	Periodicità/Tempistiche	
A	Individuazione delle modalità di gestione delle segnalazioni degli illeciti e delle forme di tutela dell'identità del dipendente segnalante	Entro 4 mesi dall'approvazione del PTPC 2016-18
B	Predisposizione della procedura sulle segnalazioni degli illeciti a tutela del dipendente segnalante e relativa diffusione	Entro 2 mesi dalla conclusione della fase A

Inoltre, per promuovere e incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, la società dovrà organizzare iniziative di informazione e consultazione dei dipendenti e/o delle loro rappresentanze dirette a valorizzare e migliorare la procedura di cui all'obiettivo n° 14.

L'obiettivo n° 15 del PTPC 2016-18 è, pertanto, quello di informare e consultare i dipendenti e/o loro rappresentanze per ricevere suggerimenti finalizzati a migliorare la procedura di segnalazione degli illeciti e, in particolare, gli aspetti connessi alla tutela dell'identità del segnalante.

PTPC 2016-18		
Obiettivo n° 15	Informare e consultare i dipendenti e/o loro rappresentanze per ricevere suggerimenti finalizzati a migliorare la procedura di segnalazione degli illeciti e, in particolare, gli aspetti connessi alla tutela dell'identità del segnalante	
Fasi/attività	Periodicità/Tempistiche	
A	Progettazione delle iniziative di informazione e consultazione e individuazione dei gruppi dei dipendenti e/o loro rappresentanze da coinvolgere	Entro 5 mesi dalla conclusione della fase A dell'obiettivo n° 14 del PTPC 2016-18
B	Avvio attività informative sull'iniziativa e sui contenuti della norma rivolta ai gruppi di dipendenti e/o loro rappresentanze da coinvolgere	Entro 3 mesi dalla conclusione della fase A
C	Sviluppo iniziative di coinvolgimento	A partire dalla conclusione della fase B

6.e.10 Rotazione o misure alternative

Tenuto conto delle caratteristiche della società, il meccanismo della rotazione degli incarichi è sostituito da una effettiva applicazione del principio di separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo, attualmente prescritta dal “*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs 231/01*” e garantita dall'assetto delle procure, dalle disposizioni organizzative e dalle procedure interne.

La direttiva del MEF, infatti, prevede che “*Le società programmano la rotazione degli incarichi, salvo che non emerga l'esigenza di salvaguardare la funzionalità di attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, è quella della distinzione delle competenze, che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.*”

In ogni caso, nel rispetto dell'assetto dei poteri aziendali in materia di organizzazione, illustrato nel capitolo 5, si ritiene necessario che il vertice aziendale, anche nell'ambito delle fasi descritte all'obiettivo n° 2 fase B, definisca una linea guida che identifichi criteri, tipologia e regole per adottare un'efficace segregazione delle funzioni, indicando fra l'altro il livello gerarchico a cui attuare il principio di separazione.

L'obiettivo n° 16 del PTPC 2016-18 è, pertanto, quello di confermare formalmente e attuare il principio di separazione delle funzioni nei documenti di indirizzo del vertice aziendale, quindi, nelle deleghe in materia di organizzazione eventualmente attribuite.

Tale obiettivo, pertanto, pur essendo qui esplicitato tenuto dell'importanza attribuita dalla società al principio di separazione delle funzioni, è da inquadrarsi nell'ambito delle attività descritte nell'obiettivo n° 1 del PTPC 2016-18.

Si evidenzia, inoltre, che fra i compiti del *“Responsabile per la Prevenzione della Corruzione”*, descritti al paragrafo 5.b, in particolare, al punto b, rientra anche quello di vigilare sull'effettiva applicazione del principio di rotazione.

6.e.11 Monitoraggio

La direttiva del MEF prevede che: *“Le società individuano le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra, in primo luogo, il RPC”*.

A tal fine, nel corso del 2015, su indicazione del *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione*, l'informativa in materia di D.Lgs. 231/2001 rivolta all'OdV da parte delle strutture aziendali è stata integrata con notizie relative alla prevenzione della corruzione, allo stato di implementazione delle misure di prevenzione previste dal PTPC in vigore e sugli esiti della loro applicazione. Inoltre, le strutture aziendali hanno il dovere di fornire immediata comunicazione qualora riscontrino situazioni

che potrebbero incidere sulla corretta attuazione del modello di prevenzione della corruzione.

L'obiettivo n° 17 del PTPC 2016-18 è, pertanto, quello aggiornare periodicamente l'informativa nella parte dedicata alla prevenzione della corruzione inserendo nelle schede informative anche valutazioni circa l'adeguatezza delle misure attuate e degli effetti conseguiti e l'individuazione di nuovi o maggiori rischi di corruzione, sia in processi già presenti nella mappa di cui all'allegato A, sia in processi finora non ricompresi.

PTPC 2016-18	
Obiettivo n° 17	Aggiornare periodicamente l'informativa rivolta all'OdV nella parte dedicata alla prevenzione della corruzione
Fasi/attività	Periodicità/Tempistiche
A	Aggiornamento delle schede informative
	Entro l'avvio della fase B dell'obiettivo n° 3 del PTPC 2016-18

Inoltre, l'RPC dovrà predisporre, come previsto dalla direttiva del MEF, *“una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema che sarà definito congiuntamente da ANAC e MEF”* che la società, *“entro il 15 dicembre di ogni anno”*, deve pubblicare sul proprio sito web. Tale impegno è previsto al paragrafo 5.b, punto d) del presente documento fra le responsabilità proprie dell'RPC che predisporrà tale relazione in tempo utile per la pubblicazione da parte della società.

7. Piano di verifica

Le attività di verifica interna dirette all'adeguamento dei processi in un'ottica di prevenzione della corruzione per gli anni 2016-2018, in continuità con l'indicazione fornita nel 2015 dall'RPC, anche in qualità di responsabile dell'unità *“Internal audit”*,

verranno svolte sulla base del Piano di Audit annualmente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Le verifiche di tipo ispettivo e/o investigativo, sia interne che esterne saranno svolte ricorrendo all'acquisizione di servizi esterni.

Le verifiche interne finalizzate alla prevenzione della corruzione saranno svolte secondo la procedura di cui all'obiettivo 1 fase E.

8. Risorse per l'attuazione del PTPC 2016-18

Le risorse per sviluppare il modello di prevenzione della corruzione ed attuare le misure organizzative di prevenzione definite in questo documento sono individuate da ciascuna struttura competente in funzione delle responsabilità e dei compiti attribuiti dalla società coerentemente con l'obiettivo n° 2.

Conseguentemente, a regime, ciascuna struttura dovrà indicare le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di competenza nell'ambito dell'usuale processo di budgeting della società le cui determinazioni saranno allegate al PTPC.

Per l'anno 2016, invece, ciascuna struttura, entro due settimane dalla conclusione della fase C dell'obiettivo n°2 del PTPC 2016-18, dovrà richiedere una revisione e/o un'integrazione al proprio budget per individuare le risorse necessarie ad implementare le attività e a raggiungere gli obiettivi di competenza definiti dal PTPC 2016-18.

La società, per garantire l'attuazione del PTPC 2016-18 nei tempi previsti, dovrà provvedere all'approvazione delle risorse da dedicare alla prevenzione della corruzione entro due settimane dalla formulazione delle proposte di revisione e/o integrazione del budget 2016.

Si evidenzia che le tempistiche relative alle proposte di revisione e/o integrazione del budget e di approvazione da parte della società delle risorse da dedicare alla prevenzione della corruzione per l'anno 2016 sono parte integrante dell'obiettivo n°2 del PTPC 2016-18.

Di seguito, pertanto, si individuano le risorse da attribuire all'RPC valutate adeguate a garantire, coerentemente con la direttiva del MEF, *“idonei strumenti per lo svolgimento del ruolo, garantendone la piena autonomia, con particolare riferimento ai poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure e di proposta delle integrazioni e modificazioni ritenute più opportune”*.

In merito, si evidenzia che un adeguato supporto alle attività dell'RPC, anche tenuto conto delle sinergie sperimentate nel corso del 2015 derivanti dal coordinamento tra le attività di vigilanza dell'RPC con quelle dell'OdV, appare opportuna una revisione della struttura organizzativa preposta, oltreché l'aggiornamento delle responsabilità e dei compiti attribuiti all'unità *“Internal audit”* per poter fare ricorso in maniera chiara e formalmente definita anche alle risorse allocate nell'ambito della stessa unità al fine di cogliere ulteriori sinergie.

Inoltre, in considerazione degli obiettivi del PTPC 2016-18, oltre a quanto sopra evidenziato, si valuta adeguato assegnare all'RPC tre risorse:

- una risorsa *senior*, con competenze strategico gestionali e un'adeguata conoscenza dei sistemi di *governance* e di controllo interno, da dedicare alla progettazione e programmazione del PTPC e all'elaborazione delle relative misure organizzative finalizzate all'aggiornamento degli aspetti di prevenzione della corruzione del sistema aziendale di organizzazione, gestione e controllo;
- una risorsa *senior*, con competenze da auditor e formazione in materia di anti frode, da dedicare al coordinamento delle attività di verifica da eseguire nell'ambito delle responsabilità dell'RPC;
- una risorsa *junior*, con profilo giuridico, da dedicare alle attività di assistenza dell'RPC nello svolgimento delle proprie responsabilità di monitoraggio e vigilanza sugli aspetti di prevenzione della corruzione del Sistema aziendale di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Per quanto concerne le risorse esterne si valuta adeguato dotare l'RPC di un budget autonomo, analogamente a quanto previsto per l'OdV, come dalla tabella che segue.

	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Consistenza del personale	3	3	3
Servizi di verifica inconferibilità e incompatibilità	50.000	50.000	50.000
Servizi di Audit sulla conformità, l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento degli aspetti di prevenzione della corruzione del sistema aziendale di organizzazione, gestione e controllo (circa 6 all'anno)	100.000	100.000	100.000
Servizi di verifica ispettiva (circa 6 all'anno)	100.000	100.000	100.000
Spese di trasferta	10.000	10.000	10.000
TOTALE	260.000	260.000	260.000

Il budget in tabella è stato quindi predisposto ottimizzando le risorse in considerazione dello svolgimento delle attività ivi indicate. Qualora la consistenza del budget dovesse essere rimodulata in considerazione degli equilibri economici aziendali, avuto conto del meccanismo di riconoscimento dei costi da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, le relative attività saranno di conseguenza rimodulate.

ALLEGATI AL PTPC 2016 - 2018

- A. Mappatura dei processi, rischi e controlli**
- B. Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016 - 2018**